

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 21 dicembre 1978

relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(79/117/CEE)

(GU L 33 del 8.2.1979, pag. 36)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 83/131/CEE della Commissione del 14 marzo 1983	L 91	35	9.4.1983
► <u>M2</u>	Direttiva 85/298/CEE della Commissione del 22 maggio 1985	L 154	48	13.6.1985
► <u>M3</u>	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► <u>M4</u>	Direttiva 86/214/CEE del Consiglio del 26 maggio 1986	L 152	45	6.6.1986
► <u>M5</u>	Direttiva 86/355/CEE del Consiglio del 21 luglio 1986	L 212	33	2.8.1986
► <u>M6</u>	Direttiva 87/181/CEE del Consiglio del 9 marzo 1987	L 71	33	14.3.1987
► <u>M7</u>	Direttiva 87/477/CEE della Commissione del 9 settembre 1987	L 273	40	26.9.1987
► <u>M8</u>	Direttiva 89/365/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989	L 159	58	10.6.1989
► <u>M9</u>	Direttiva 90/335/CEE della Commissione del 7 giugno 1990	L 162	37	28.6.1990
► <u>M10</u>	Direttiva 90/533/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990	L 296	63	27.10.1990
► <u>M11</u>	Direttiva 91/188/CEE della Commissione del 19 marzo 1991	L 92	42	13.4.1991
► <u>M12</u>	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003
► <u>M13</u>	Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004	L 158	7	30.4.2004

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A2</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (850/2004)

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1978****relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive**

(79/117/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione vegetale ha una funzione di grande importanza nella Comunità economica europea;

considerando che tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi e da malerbe e che è pertanto indispensabile proteggerla contro tali rischi onde evitare una diminuzione delle rese e contribuire nel contempo alla sicurezza degli approvvigionamenti;

considerando che uno dei principali mezzi per proteggere le piante e i prodotti vegetali e per incrementare la produttività dell'agricoltura è l'impiego di prodotti fitosanitari;

considerando che tali prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti favorevoli sulla produzione vegetale; che essi comportano anche rischi per l'uomo e per l'ambiente, trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi;

considerando che l'impiego totale o parziale di taluni prodotti fitosanitari comporta rischi particolarmente seri, tanto da non poter essere più a lungo tollerato;

considerando che gli Stati membri hanno non solo disciplinato l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, ma altresì previsto, per taluni di essi, restrizioni o divieti d'impiego applicabili anche alla loro commercializzazione;

considerando che esistono differenze tra le disposizioni in materia dei vari Stati membri e che tali differenze rappresentano un ostacolo agli scambi che incide direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che è quindi opportuno eliminare tali ostacoli armonizzando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti negli Stati membri;

considerando che appare giustificato ammettere come principio fondamentale il divieto di tutti i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che, anche se correttamente usate per lo scopo voluto, presentano o rischiano di presentare effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali, o effetti sfavorevoli non accettabili per l'ambiente;

considerando che, per numerosi prodotti di questo genere, possono essere tuttavia consentite talune deroghe a livello nazionale, limitatamente a particolari impieghi giustificati da motivi di carattere ecologico e tali

⁽¹⁾ GU n. C 200 del 26. 8. 1976, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. C 114 dell'11. 5. 1977, pag. 16.

▼B

da comportare un rischio minore rispetto agli altri impieghi precedentemente consentiti;

considerando che tali deroghe dovrebbero essere gradualmente abolite via via che divengono disponibili trattamenti meno pericolosi; che, per talune di esse, è prevista quindi a tal fine una data limite;

considerando che è d'altra parte necessario riconoscere agli Stati membri, subordinatamente a determinate condizioni, il diritto di sospendere temporaneamente e sotto la loro responsabilità certi divieti d'impiego qualora la produzione vegetale sia minacciata da un pericolo imprevedibile, contro il quale non esistono altri mezzi di difesa;

considerando che la direttiva non si applica ai prodotti fitosanitari destinati a scopi di ricerca o di analisi;

considerando che è inoltre opportuno escludere dal campo di applicazione delle disposizioni comunitarie i prodotti fitosanitari destinati all'esportazione verso i paesi terzi, in quanto detti paesi dispongono in genere di una normativa differente in materia;

considerando che l'applicazione della presente direttiva e l'adattamento dell'allegato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche richiedono una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri; che la procedura del comitato permanente fitosanitario, anche se provvisoriamente limitata nel tempo, e l'intervento del comitato scientifico per gli antiparassitari costituiscono una base adeguata per tale cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda il divieto di immettere in commercio e di impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

1. Prodotti fitosanitari

Le sostanze attive e le preparazioni contenenti una o più sostanze attive destinate a:

- 1.1. combattere organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali o prevenirne l'azione, ove tali sostanze o preparazioni non siano definite nelle disposizioni seguenti,
- 1.2. influire sui processi vitali delle piante senza peraltro agire da fertilizzanti,
- 1.3. conservare i prodotti vegetali, sempreché non esistano disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservativi,
- 1.4. distruggere le malerbe, o
- 1.5. distruggere talune parti di piante o impedire uno sviluppo indesiderato delle piante.

2. Sostanze

Gli elementi chimici e loro composti quali si presentano allo stato naturale o quali vengono fabbricati.

3. Preparazioni

Le miscele o soluzioni composte da due o più sostanze o da microrganismi o virus usate come prodotti fitosanitari.

▼B**4. Sostanze attive**

Le sostanze, microrganismi e virus dotati di effetti generici o specifici

- 4.1. nei confronti di organismi nocivi, o
- 4.2. su piante, parti di piante o prodotti vegetali.

5. Vegetali

Le piante vive e le parti vive di piante, compresi i frutti freschi e le sementi.

6. Prodotti vegetali

I prodotti di origine vegetale non trasformati ovvero sottoposti soltanto a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi i vegetali ai sensi del punto 5.

7. Organismi nocivi

I nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus, di micoplasmi o di altri agenti patogeni.

8. Animali

Gli animali appartenenti a specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall'uomo.

9. Immissione in commercio

Qualsiasi consegna a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.

10. Ambiente

Il rapporto tra acqua, aria, terra, nonché tutte le forme biologiche e gli esseri umani.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze attive elencate nell'allegato non vengano immessi in commercio né impiegati.

Il primo comma non si applica alle impurità di trascurabile importanza dovute al procedimento di fabbricazione purché siano esclusi effetti negativi per gli uomini, gli animali e l'ambiente.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, gli Stati membri sono autorizzati temporaneamente a consentire l'immissione in commercio o l'impiego nel loro territorio nazionale di prodotti fitosanitari contenenti alcune delle sostanze attive elencate nell'allegato, colonna 1, nei casi specificati nella colonna 2.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e, su richiesta della Commissione, comunica a quest'ultima indicazioni sull'entità dell'uso di ciascuna delle sostanze attive in questione.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica ai prodotti fitosanitari destinati

- a) a scopi di ricerca o di analisi, o
- b) all'esportazione verso i paesi terzi.

▼B*Articolo 6*

1. Previa consultazione, da parte della Commissione, del comitato scientifico per gli antiparassitari, istituito con decisione 78/436/CEE ⁽¹⁾, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8:

- a) tutte le modifiche da apportare all'interno dei gruppi di sostanze A (composti del mercurio) e B (composti organici clorurati persistenti) della colonna 1 dell'allegato;
- b) tutte le modifiche da apportare alla colonna 2 dell'allegato. Qualora una deroga debba essere annullata, non è necessaria una consultazione preliminare del comitato scientifico se tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione di non avere o di non avere più l'intenzione di ricorrere a tale deroga. Tale comunicazione può essere fornita al comitato permanente fitosanitario, istituito con decisione 76/894/CEE ⁽²⁾.

▼M4**▼B**

3. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta tutte le modifiche da apportare all'allegato non previste dal paragrafo 1.

4. La Commissione esamina almeno ogni due anni se la colonna 2 dell'allegato debba essere modificata, e in quale misura.

5. Tutte le modifiche da apportare all'allegato si basano sull'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche.

6. Una sostanza attiva è iscritta nell'allegato se la sua applicazione — anche in caso di uso adeguato al fine perseguito — presenta o rischia di presentare

- a) effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali, ovvero
- b) effetti sfavorevoli non accettabili per l'ambiente.

Articolo 7

1. Qualora, a causa di un pericolo imprevedibile che minaccia la produzione vegetale e non può essere combattuto con altri mezzi, in uno Stato membro appaia necessario impiegare un prodotto fitosanitario contenente una o più delle sostanze attive elencate nell'allegato, lo Stato membro interessato può consentire la commercializzazione e l'impiego di tale prodotto per un periodo massimo di 120 giorni, informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

2. L'eventuale continuazione o ripetizione delle misure prese dagli Stati membri in applicazione del paragrafo precedente, e le relative modalità sono stabilite senza indugio secondo la procedura di cui all'articolo 8.

▼M12*Articolo 8*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽³⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 12. 5. 1978, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼ **M12**

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼ **B**

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO

Denominazione delle sostanze attive o dei gruppi di sostanze attive di cui all'articolo 3	Casi di immissione in commercio o di impiego autorizzati in conformità dell'articolo 4
A. Composti del mercurio	
1. Ossido di mercurio	▶ <u>M11</u> ————— ◀
2. Cloruro mercurioso (Calomelano)	▶ <u>M11</u> ————— ◀ ▶ <u>M2</u> ————— ◀
3. Altri composti inorganici del mercurio	
4. Alchil derivati del mercurio	▶ <u>M9</u> ————— ◀
5. Alcoxialchil e aril derivati del mercurio	▶ <u>M1</u> ————— ◀ ▶ <u>M2</u> ————— ◀ ▶ <u>M2</u> ————— ◀ ▶ <u>M11</u> ————— ◀
B. Composti organici clorurati persistenti	
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	▶ <u>M9</u> ————— ◀
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	▶ <u>M1</u> ————— ◀ ▶ <u>M2</u> ————— ◀ ▶ <u>M1</u> ————— ◀
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	▶ <u>M9</u> ————— ◀
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	▶ <u>M2</u> ————— ◀
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	▶ <u>M1</u> ————— ◀
▶ <u>M13</u> ▶ <u>C1</u> ————— ◀ ◀	

▼ **B**

Denominazione delle sostanze attive o dei gruppi di sostanze attive di cui all'articolo 3	Casi di immissione in commercio o di impiego autorizzati in conformità dell'articolo 4
<p>▼ M1</p> <p>9. Campheclor (Toxaphen)</p> <p>▼ M5</p> <p>► M6 C. Altri composti</p> <p>1. Ossido di etilene ◀</p> <p>► M6 2. Nitrofen</p> <p>3. 1,2-dibromoetano</p> <p>4. 1,2-dicloroetano ◀</p> <p>► M10 5. dinoseb, suoi acetati e suoi sali</p> <p>6. binapacryl</p> <p>7. captafol</p> <p>8. dicofol con un tenore di p,p¹-dicofol inferiore al 78 % o di DDT e di composti apparentati al DDT superiore a 1 g/kg</p> <p>9. a) idrazine maleica e suoi sali, esclusi i sali di colina, di potassio e di sodio,</p> <p>b) sali di colina, di potassio e di sodio dell'idrazide maleica con un tenore di idrazina libera, espressa in base all'acido equivalente, superiore a 1 mg/kg</p> <p>10. quintozene con un tenore di HCB superiore a 1 g/kg o con un tenore di pentaclorobenzene superiore a 10 g/kg ◀</p>	<p>a) riduzione dei germi patogeni dei seguenti ortaggi disidratati, destinati ad essere incorporati in preparazioni alimentari non sottoposte a cottura completa prima di essere consumate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — asparagi — cipolle — porri — funghi <p>b) riduzione dei germi patogeni di erbe aromatiche e spezie essiccate ⁽¹⁾</p> <p>c) riduzione dei germi patogeni di erbe essiccate destinate esclusivamente ad essere commercializzate tal quali, come prodotti medicinali</p> <p>d) riduzione dei germi patogeni di polvere e agglomerati di cacao</p> <p>e) fumigazione di foglie di tabacco</p> <p>► M8 Le deroghe di cui alle lettere a), d) ed e) scadono il 31 dicembre 1989, al più tardi; le deroghe di cui alle lettere b) e c) scadono il 31 dicembre 1990, al più tardi. ◀</p>

▼ **B**

⁽¹⁾ Piante e prodotti vegetali ricchi di oli essenziali e di principi aromatici che, per il loro sapore caratteristico, sono impiegati principalmente come condimenti